



SENT. N. 4/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

Ivano MALPESI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **23899** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

E.G., nato a *omissis*, il *omissis*, c.f.

omissis, residente e domiciliato in *omissis*,

Via *omissis* n. 174, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Casazza del

Foro di Nola (NA), con Studio sito in Napoli, Piazza del Leone n. 2, PEC:
avvocatovincenzocasazza@pec.it;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, il Magistrato relatore
Alessandra Olessina, il Sostituto Procuratore Generale Carlo Alberto Martini e
il difensore del convenuto, come da verbale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Procura ha citato in giudizio l'odierno convenuto per il presunto danno

erariale cagionato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), quantificato nell'importo di euro 33.713,72, che sarebbe stato determinato da condotta illecita consistente nell'aver il sig. E. attestato falsamente il possesso di un titolo di studio utilizzato per l'accesso alla graduatoria di III fascia del personale ATA 2017-2020.

2. Dall'atto di citazione si evince che i fatti contestati sarebbero emersi nell'ambito di procedimenti penali ancora in corso (di cui, per quanto riguarda il convenuto, risulta esservi stato rinvio a giudizio in data 12 aprile 2022) riguardanti un'organizzazione, operante in Campania, dedita ad intercettare potenziali acquirenti di falsi diplomi da utilizzare per l'inserimento nelle graduatorie degli istituti scolastici, ai fini dell'ottenimento di incarichi di diversi profili professionali presso scuole statali.

Le indagini si sarebbero concentrate, in particolare, sulle attività di falsificazione dei diplomi avvenute presso l'Istituto "Passarelli" di San Marco di Castellabate, ove sarebbero stati predisposti e rilasciati i falsi titoli di studio, nonché creati falsi registri e falsi verbali di commissione d'esame allo scopo di giustificare eventuali richieste di convalida dei titoli.

3. Tra i dipendenti pubblici indagati risulta anche il sig. G.E., odierno convenuto, destinatario di incarichi di supplenza da parte di istituti scolastici aventi sede nel territorio piemontese, a seguito di domanda di accesso alle relative graduatorie del personale ATA, in relazione alle quali avrebbe dichiarato di essere in possesso, quale (unico) titolo di accesso, del diploma di "Operatore servizi di ristorazione – sala bar", apparentemente conseguito presso il citato Istituto professionale paritario "Passarelli", con il punteggio di

100/100 al termine dell'anno scolastico 2012/2013.

4. Nei confronti dell'odierno convenuto, secondo la ricostruzione della Procura contabile, sarebbero emersi plurimi indizi, gravi precisi e concordanti, a riprova non solo della falsità del titolo di studio indicato nella domanda di inserimento nella relativa graduatoria, ma anche della piena consapevolezza in ordine alla falsità dello stesso da parte del sig. E.

Si richiama, al riguardo, sinteticamente, l'inclusione del nominativo di quest'ultimo nell'elenco dei candidati che avrebbero sostenuto gli esami di qualifica nella sessione speciale di agosto 2013 e nel registro dei diplomi acquisito dalla Procura presso l'Istituto "Passarelli", la cui veridicità sarebbe stata esclusa, tra l'altro, dal Preside uscente nonché dai docenti indicati come componenti della ipotetica commissione di esami, nonché dai riscontri circa la consegna delle pergamene dei diplomi da parte dell'Ufficio scolastico regionale ad altro Istituto scolastico.

La Procura contabile precisa altresì che il Sig. E. ha conseguito le assegnazioni nei seguenti istituti scolastici: dal 10/01 all'11/01/2019 presso IC Verolengo; dal 14/01 al 18/01/2019 presso IC Volpiano (TO); dal 21/01 all'08/02/2019 presso IC Montanaro; dal 25/02 all'01/03/2019 presso IC Gassino T.se; dal 06/03 al 26/03/2019 presso IIS Galileo Ferraris di Settimo T.se; dal 27/03 al 30/03/2019 presso IIS Galileo Ferraris di Settimo T.se; dal 02/04 al 10/04/2019 presso Convitto Nazionale Umberto I di Torino; dall'11/04 al 12/05/2019 presso Convitto Nazionale Umberto I di Torino; dal 13/05 al 9/06/2019 presso Convitto Nazionale Umberto I di Torino; dal 24/09/2019 al 30/06/2020 presso IC Brusasco (TO); dal 18/09/2020 al 13/01/2021 presso IIS 8 Marzo di Settimo T.se.

La Procura contabile evidenzia, altresì, che il sig. E. è stato

destinatario di provvedimento di esclusione dalla graduatoria, intervenuto in data 12 gennaio 2021, avverso il quale il medesimo ha presentato ricorso al Giudice del Lavoro.

Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso, ritenendo provata la non genuinità del diploma di qualifica professionale indicato dal ricorrente quale titolo di accesso per la graduatoria III fascia ATA e l'assenza di prova in merito all'essere titolare di un valido titolo di accesso grazie al quale poter vantare un diritto all'inserimento in detta graduatoria e, conseguentemente, un diritto a prestare attività di lavoro alle dipendenze dello Stato.

5. La Procura, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, ritenendo sussistente la responsabilità dell'odierno convenuto, notificava invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. n. 174/2016, a seguito del quale la difesa del sig. E. depositava deduzioni difensive, senza chiedere l'audizione personale.

6. Al termine dell'attività istruttoria, la Procura, non ritenendo superate le motivazioni poste a fondamento dell'invito a dedurre notificato, procedeva con la citazione in giudizio del sig. E., ritenendo sussistere i presupposti oggettivi della responsabilità erariale, nonché quello soggettivo, nella specie del dolo.

7. L'importo del danno contestato, pari ad euro 33.713,72, corrisponde all'importo complessivo delle retribuzioni che sarebbero state indebitamente percepite dall'ex collaboratore scolastico, così come risultanti dai cedolini trasmessi dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dagli Istituti Scolastici interessati, ove il sig. E. avrebbe svolto attività di

supplenza come collaboratore scolastico.

8. Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria, contestando integralmente l'atto di citazione.

In primo luogo, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, per assenza, a suo dire, di qualsivoglia riferimento a quanto dedotto nell'invito a dedurre e alle deduzioni prodotte.

Ha richiamato, poi, i rapporti tra giudizio contabile e giudizio penale come desumibili dall'art. 652 c.p.p.

Nel merito la difesa del convenuto ha sostenuto che il medesimo non avrebbe determinato alcun danno erariale, in quanto, anche qualora venisse dichiarato colpevole dei reati ascrittigli - cosa che non è ancora attualmente avvenuta - il medesimo avrebbe svolto comunque proficuamente mansioni operative per cui non è necessaria alcuna preparazione professionale specifica con un particolare percorso di studi, dovendosi valutare altresì l'utilità conseguita dall'Amministrazione dall'attività lavorativa svolta.

9. Nella pubblica udienza del'11 dicembre 2024, la Procura contabile ha richiamato le conclusioni e le argomentazioni già esposte in citazione contestando, in particolare, le eccezioni di nullità e di pendenza del procedimento penale; la difesa del convenuto ha richiamato la memoria di costituzione depositata.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La domanda che ha originato il presente giudizio è da ritenersi fondata nei seguenti limiti.

2. In primo luogo va rigettata l'eccezione di nullità della citazione, per assenza,

secondo quanto riportato nella memoria di costituzione del convenuto, di qualsivoglia riferimento a quanto dedotto nell'invito a dedurre e alle deduzioni prodotte a seguito di invito a dedurre.

Sul punto l'art. 87 c.g.c. statuisce che la citazione è nulla qualora non sussista corrispondenza tra “*i fatti*” di cui deve darsi atto nella citazione e “*gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni*”.

La previsione normativa è chiara nel sostenere in primo luogo che, per l'appunto, la necessaria corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione attenga ai soli fatti essenziali e non anche alle ragioni giuridiche che compongono la *causa petendi* di quest'ultima.

Inoltre, la difformità fra i due atti, per essere considerata tale da condurre alla declaratoria di nullità della citazione, deve assumere connotazioni tali da dover essere equiparata a vera e propria mancanza dell'invito a dedurre (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. II app., n. 181/2014; Sez. giur. Sardegna, n. 92/2017).

Nulla di tutto ciò è ravvisabile nel caso di specie, ove la completezza dei contenuti dell'invito a dedurre appare confermata, tra l'altro, dalle argomentazioni di merito che la difesa dell'odierno convenuto ha potuto svolgere nella memoria difensiva depositata prima dell'udienza.

3. Altra questione da esaminare preliminarmente attiene ai rapporti con il giudizio penale in atto.

Al riguardo, va ricordata la pacifica vigenza, nel nostro ordinamento, del principio di separazione dei giudizi e di indipendenza del giudizio civile e amministrativo di danno da quello penale (cfr. C. cost. n. 217/2009). Tanto

appare confermato dal tenore dell'attuale testo dell'art. 106 c.g.c. e dall'assenza di disposizioni che impongano, in assenza di un rapporto di pregiudizialità giuridica in senso stretto, la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale.

Infine, come recentemente ricordato da questa Sezione in un giudizio avente ad oggetto fattispecie analoga, non può non considerarsi *“l'esigenza di salvaguardare il normale sviluppo del giudizio di responsabilità amministrativa, che potrebbe subire una sospensione anche per anni in relazione alle vicende di quello penale, con il concreto rischio di una sostanziale sterilizzazione dell'azione del P.M. contabile e del generale principio, assunto ormai a rango costituzionale, di ragionevole durata del processo (cfr. Sez. III App. n. 544/2015)”* (Sez. giur. Piemonte, n. 112/2024).

4. Passando all'esame del merito, secondo questo Collegio, sulla base degli elementi indiziari versati in atti, non vi possono essere dubbi né sulla falsità del titolo conseguito dal convenuto, né sulla consapevolezza di tale falsità in capo allo stesso.

4.1 Sotto il primo profilo, vanno richiamati gli elementi indiziari risultanti dalle informative della polizia giudiziaria: il rinvenimento, a seguito di perquisizione, di un archivio nascosto presso l'Istituto Passarelli all'interno del quale si trovavano diverse pergamene di diplomi di qualifica professionale in bianco, con timbro a secco, recanti l'intestazione Repubblica Italiana - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Istituto Professionale; la circostanza, accertata dalla stessa P.G., che le pergamene venivano consegnate dall'Ufficio scolastico solo a seguito di richiesta del singolo istituto di istruzione con indicati i nomi dei candidati che avevano

superato l'esame finale e che, pertanto, il possesso di un rilevante numero di pergamene in bianco appariva privo di giustificazione; la circostanza che dalla verifica dei numeri seriali delle pergamene rinvenute presso l'Istituto Passarelli emergeva che, non solo non erano mai state formalmente richieste, ma risultavano legittimamente assegnate dall'Ufficio scolastico ad altri istituti (in particolare, la pergamena del diploma conseguito dal convenuto era stata già formalmente assegnata all'Istituto scolastico "Domenico Rea"); le dichiarazioni del Presidente della commissione di esame dell'agosto 2013, il quale ha escluso di aver mai presenziato alcuna sessione d'esame in quel periodo e ha disconosciuto le firme sui verbali delle sedute; le dichiarazioni di altri docenti che hanno escluso di aver partecipato alla medesima sessione di esame dell'agosto 2013, disconoscendo le rispettive sottoscrizioni sui verbali delle sedute.

Gli elementi richiamati inducono a ritenere più che probabile la falsità del diploma conseguito dal convenuto ed utilizzato per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche del personale ATA di terza fascia per il triennio 2017/2020.

4.2 Gli stessi elementi consentono poi di poter sostenere, sotto altro profilo, la piena consapevolezza di tale falsità in capo al convenuto, il quale evidentemente non può aver svolto un esame finale che non si sia mai tenuto.

Egli, pertanto, aveva piena consapevolezza della falsità del diploma utilizzato quale titolo di accesso alle suddette graduatorie e, conseguentemente, la sua condotta va qualificata come dolosa.

4.3 Va considerato inoltre che l'art. 2 co. 5 lett. g) del D.M. n. 640/2017 richiede, quale requisito di accesso alle graduatorie per il profilo professionale

di collaboratore scolastico, il possesso di almeno uno dei seguenti diplomi:

“Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionali, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.

Dagli atti versati in giudizio risulta che il convenuto non era in legittimo possesso di nessuno di tali diplomi, ne deriva che l’assenza del titolo abilitante esclude la possibilità di accesso alle graduatorie.

Sotto il profilo causale, pertanto, la condotta del convenuto è stata determinante per l’indebito collocamento in graduatoria ed il conseguente vantaggio economico derivante dalle illegittime assunzioni.

5. In ordine alla quantificazione del danno, va in primo luogo rilevato che l’importo percepito a titolo retributivo risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla Procura (contratti di assunzione e cedolini stipendiali) e che, in ogni caso, non è stato in alcun modo contestato.

5.1 La difesa, tuttavia, ha evidenziato l’*utilitas* comunque derivante dalla prestazione lavorativa resa, significandone la rilevanza anche in relazione alla semplicità delle mansioni svolte, al fine di sostenere l’assenza assoluta di danno erariale.

Sul punto questa Sezione si è già recentemente espressa su fattispecie analoghe nelle sentenze nn. 122/2024, 113/2024 e 112/2024, le cui argomentazioni vengono di seguito testualmente riportate, salvi i necessari adattamenti al caso in esame.

5.2. In tema di falsità del titolo di accesso, è ben nota al Collegio la giurisprudenza contabile maggioritaria secondo cui *“la violazione delle norme*

imperative o di ordine pubblico espressione di precetti costituzionali e fondamentali in materia di buon andamento dell'attività amministrativa e di esercizio delle attività professionali (artt. 97, 33, co. 5, e 36 Cost.) è suscettibile di comportare la radicale nullità del contratto di lavoro stipulato per illiceità della causa o dell'oggetto (art. 1418 c.c.) che non consente di riconoscere nessuna utilitas derivante dalla prestazione resa in assenza di idoneo titolo di studio” (Corte conti, II Sezione Centrale di Appello, n. 159/2024).

Tuttavia, tale orientamento, che si fonda sul mero richiamo all'articolo 2126 c.c., deve essere rimeditato sotto il profilo giuridico (cfr. successivi punti 5.4.1 e 5.4.2) e, a parere della Sezione, necessariamente declinato in relazione alle peculiarità della singola fattispecie (cfr. successivo punto 5.5).

Nel caso di specie, se è pacifico che il convenuto, con la spendita di un titolo invero mai conseguito, ha illegittimamente scavalcato altri candidati, va altrettanto riconosciuto che la sua prestazione lavorativa ha indubbiamente avuto una qualche utilità per l'Amministrazione, essendo la sua idoneità apprezzabile in relazione alla non particolare elevata qualificazione delle mansioni svolte, pur in assenza di un differente idoneo titolo di accesso.

5.3 Ciò significa, quindi, che se l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato può *in toto* trovare giustificazione in presenza di prestazioni altamente qualificate (è ragionevole affermare, infatti, che “*quando l'amministrazione esige una prestazione professionale particolarmente qualificata per l'effettuazione della quale richiede il possesso di un particolare titolo di specializzazione, l'attività svolta dal soggetto privo delle cognizioni tecnico-culturali tassativamente prescritte non può ontologicamente produrre l'utilità che l'amministrazione aveva preventivato di conseguire in sede di*

stipula del contratto di lavoro” Corte dei conti, Sez. II, n. 7/2022), esso merita

invece di essere rivisto in presenza di mansioni che tali non siano, anche in

assenza di un alternativo titolo qualificante.

5.4 Tuttavia, va osservato che la mera attività lavorativa svolta non è sufficiente ad elidere integralmente il danno.

5.4.1 Invero, a parere di questa Sezione, a indurre a tale conclusione non è il richiamo all’articolo 2126 c.c. (*“La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”*): tale norma, infatti, è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità (da ultimo, Cass. n. 32263/2021). Si tratta, in altri termini, di una disciplina civilistica, inerente al sinallagma contrattuale tra due soggetti operanti in regime di diritto privato, e volta alla tutela del lavoratore con il riconoscimento dell’irripetibilità della retribuzione per la prestazione resa.

Altro, invece, è l’approccio della responsabilità amministrativa, laddove non si discute di retribuibilità della prestazione resa, ma di danno subito dall’amministrazione e, logico corollario, di effettiva utilità (o meno) della prestazione ricevuta. Ecco perché, a parere della Sezione, il riferimento all’articolo 2126 c.c. (cfr. Corte conti, Sez. reg. Lombardia, sent. n. 97/2024) non è, di per sé, decisivo ai fini della neutralizzazione del danno, per asserito

conseguimento del “risultato” dell’attività gestoria commessa al dipendente.

Non vi è infatti stretta equivalenza tra retribuitività della prestazione comunque effettuata e la sussistenza del danno, operando i due ambiti materiali, quello civilistico di cui all’art. 2126 c.c. e quello del danno erariale - la cui giurisdizione è propria del giudice contabile - su piani diversi, per essere correlati a presupposti del tutto distinti e comunque non direttamente sovrapponibili: l’uno a tutela del lavoratore cui spetta comunque la retribuzione per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio costituzionale di cui all’art. 36 Cost., salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa, l’altro a salvaguardia del principio costituzionale della responsabilità di cui all’art. 28 Cost. per il profilo riguardante la tutela del pubblico erario (art. 97, secondo comma, Cost.).

Talché, in sede di giudizio contabile permane - non potendo dirsi in radice obliterato il danno erariale per il mero disposto di cui all’art. 2126 c.c. - la conseguente esigenza di valutare - ad opera del Giudice contabile -, caso per caso, l’oggetto del contratto di lavoro, i titoli abilitanti o le qualifiche professionali richieste, ponendo a raffronto le caratteristiche della prestazione richiesta e quella effettivamente resa.

Si tratta, peraltro, di valutazioni non necessariamente discrezionali, da ancorare a parametri (anche) normativi a connotazione oggettiva che non possono, tuttavia, prescindere dalle caratteristiche di ogni singola fattispecie.

5.4.2 Da ciò consegue che il Giudice contabile è chiamato ad una valutazione in concreto circa la sussistenza nella specie di un’effettiva “utilità” pubblica della prestazione resa, con conseguente eventuale rivalutazione del *quantum* del danno ascritto; d’altro canto, la valutazione attribuita al medesimo Giudice

contabile potrebbe, in ipotesi, anche evidenziare una “disutilità” della prestazione in relazione al conseguimento dei fini pubblici, non potendosi escludere che, in concreto, la prestazione comunque effettuata (e remunerabile ex art. 2126 c.c.) abbia generato, nel *quantum*, un pregiudizio pari o anche più grave del valore economico della retribuzione spettante.

5.5 Lasciando dunque in disparte la riflessione sulla spettanza o meno della retribuzione ai sensi dell’articolo 2126 c.c. e ragionando, invece, in termini di danno subito dall’Amministrazione, e quindi di utilità della prestazione ricevuta, non può sostenersi che il danno stesso, nella fattispecie in esame (ed in altre simili), sia insussistente, e ciò per l’evidente considerazione che la condotta del convenuto, pur in presenza di mansioni non elevate, ha privato l’Amministrazione scolastica di una prestazione lavorativa di migliore livello che avrebbe potuto essere resa dal candidato ingiustamente pretermesso in graduatoria, la cui definizione, sulla base del criterio tipico della concorsualità, risponde a criteri di oggettiva selezione dei candidati più meritevoli a garanzia dell’interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.).

L’Amministrazione, in altri termini, non ha ottenuto, quale corrispettivo del pagamento delle retribuzioni, la miglior prestazione possibile cui avrebbe avuto diritto: si tratta di un danno ontologicamente esistente la cui graduazione, tuttavia, andrà parametrata alla singola fattispecie, potendo anche coincidere, in ipotesi di assoluta inadeguatezza della prestazione resa, con l’intero importo delle retribuzioni versate dall’amministrazione o anche, in termini di valore economico, con un importo ancora superiore.

5.6 Quanto sopra esposto - tenuto conto del concreto svolgersi dell’attività

	posta in essere dal convenuto - induce il Collegio a ritenere comunque	
	sussistente un vantaggio per la pubblica amministrazione derivante dall'attività	
	svolta e dunque un'utilità nella prestazione resa dal convenuto, la cui	
	quantificazione non può che essere rimessa ad una valutazione di tipo	
	equitativo (art. 1226 c.c.): tenuto conto dell'assenza di un titolo abilitante e	
	della natura delle mansioni svolte, questo Collegio ritiene equo stimare un	
	danno da minor valore della prestazione resa, rispetto a quella attesa, pari al	
	60%, e quindi per euro 20.228,23, riconoscendo, quindi, per il residuo l'utilità	
	percepita dall'Amministrazione.	
	6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Condanna G.E. al pagamento, in favore del Ministero	
	dell'Istruzione e del Merito, della complessiva somma di euro 20.228,23	
	(ventimiladuecentoventotto/23), da intendersi già rivalutata, oltre interessi	
	legali dalla data della presente pronuncia al saldo;	
	Condanna G.E. al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell'Erario, spese liquidate in euro 372,96 (trecentosettantadue/96).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco PIERONI Presidente	
	Alessandra OLESSINA Consigliere estensore	
	- pag. 14 di 15 -	

	Ivano MALPESI	Consigliere
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 23/01/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali”	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, <i>data della firma digitale</i>	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 23/01/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	- pag. 15 di 15 -	